Sent. n. 366/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80517** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in ottemperanza ex art. 217 c.g.c. depositato in data 22.10.2024 dalle Sig.re **XX** (omissis), nata il omissis a omissis ed ivi residente alla Via omissis n. omissis e **YY** (omissis), nata il omissis a omissis ed ivi residente alla Via omissis n. omissis, nella qualità di eredi del Sig. ZZ, rappresentate e difese, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giuliano Grüner e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Monaco ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzi pec di questi ultimi: giulianogruner@ordineavvocatiroma.org e avv.fabiomonaco@legalmail.it.

contro

- **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, alla Via XX Settembre n. 20, pec risultante dal PP.AA.,

aooprocessotelematico@pecpoliticheagricole.gov.it.

per

l'esecuzione della sentenza Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 185/2024 del 07.05.2024, provvisoriamente esecutiva, notificata a mezzo pec al Ministero resistente in data 09.05.2024.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del 08.05.2025;

VISTI i documenti di causa;

All'udienza pubblica dell'11 luglio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, nessuno è comparso per le parti.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Le ricorrenti hanno riassunto il ricorso proposto dal Sig ZZ ed iscritto al n. 76424 del registro di Segreteria, con

il quale veniva chiesto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria dalla data di presentazione della relativa istanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previa declaratoria di ascrivibilità della patologia "*Grave disturbo distimico reattivo con manifestazioni atipiche e punti paranoici*", dal medesimo contratta, alla I° categoria Tab. A, annessa al d.P.R. n. 834/1981, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente.

La sentenza ottemperanda, in accoglimento del ricorso ha accolto il ricorso riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della patologia "*Grave disturbo distimico reattivo con manifestazioni atipiche e punti paranoici*" patita dal Sig. ZZ, e ha

dichiarato il diritto del Sig. ZZ e, in via successoria, delle ricorrenti XX e YY, a ottenere il trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria Tab. A, a decorrere dal 14.07.2011 e fino al 16.11.2020.

La sentenza ha altresì condannato "*il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a corrispondere alle Sig.re XX e YY il pagamento della prestazione pensionistica privilegiata e alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione da liquidare secondo il criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. n. 10/2002/QM*".

In data 9 maggio 2024, ad istanza delle Sig.re XX e YY, la richiamata sentenza è stata notificata a mezzo p.e.c. al Ministero resistente, il quale non ha provveduto ad ottemperare, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Successivamente, in data 10 ottobre 2024, le ricorrenti diffidavano il Ministero resistente, ai sensi dell'art. 218, comma 1, c.g.c. a voler fornire puntuale esecuzione alla sentenza ottemperanda, provvedendo al pagamento delle somme indicate nel suo dispositivo

In riscontro, con comunicazione p.e.c. del 14 ottobre 2024, il Ministero si è limitato a comunicare che «[…] *il competente ufficio RU IV con nota prot. n. 264503 del 13.06.2024 ha trasmesso, per il seguito di competenza, all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – Ufficio Pensioni – Via Spegazzini*

66, la sentenza della Corte dei conti, al fine della rivalutazione della pensione di reversibilità essendo stato riconosciuto il diritto del Sig. ZZ e, in via successoria, delle ricorrenti XX e YY a ottenere il trattamento pensionistico privilegiato di VIII categoria Tab. A, a decorrere dal 14.07.2011 al 16.11.2020».

Tuttavia, le parti rappresentano che, poiché l'I.N.P.S. non è stata parte del giudizio di cognizione, la sentenza ottemperanda non esplica efficacia nei suoi confronti, ma soltanto nei confronti del Ministero resistente.

Pertanto, la comunicazione del Ministero, ad avviso delle ricorrenti, si appalesa elusiva del giudicato e lesiva dei diritti soggettivi delle ricorrenti.

Per questi motivi, le ricorrenti chiedono, ai sensi 218, comma 4, lett. b) c) e d), c.g.c. di determinare le modalità esecutive della sentenza n. 185/2024 del 07.05.2024 e di nominare, ove ritenuto opportuno, un commissario *ad acta*, fissando, eventualmente, la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Con memoria depositata in data 02.05.2025, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rappresentando che il Ministero non riveste la qualità di soggetto erogatore della prestazione pensionistica privilegiata e dei relativi arretrati in favore di parte

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente, competenza che invece è a carico dell'INPS.

Il Ministero, pertanto, fa presente che, in riscontro alla diffida, in data 13.06.2024, ha proceduto a trasmettere all'INPS, per il seguito di competenza, la sentenza ottemperanda, sollecitando l'adempimento in data 25.10.2024: il Ministero, pertanto, si sarebbe comunque attivato per consentire il pagamento da parte dell'INPS, trasmettendo a quest'ultimo tutta la documentazione occorrente.

Ad avviso della controparte, costituirebbe onere di parte ricorrente insistere per il pagamento rivolgendo la propria pretesa nei confronti del suddetto Ente, peraltro già interessato dal Ministero, eventualmente attivando gli strumenti previsti dalla legge in caso di inerzia amministrativa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A questo riguardo, richiama un precedente giurisprudenziale del giudice amministrativo che, in caso analogo, ha respinto il ricorso per ottemperanza, in virtù del principio per cui il Ministero non può risultare responsabile per fatto di un terzo.

Conclude per il rigetto del ricorso chiedendo, in subordine, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS o di concedere un rinvio al fine di consentire l'intervento ex art. 160 c.g.c.; in via ulteriormente subordinata, qualora venga nominato un Commissario ad acta, chiede venga riconosciuto a quest'ultimo il potere di agire anche nei confronti dell'INPS.

All'udienza odierna, nessuno è comparso per le parti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa delle ricorrenti di dare ottemperanza alla sentenza n. 185/2024 di questa Sezione Giurisdizionale, provvisoriamente esecutiva.

2. Va dato atto che il ricorso per cui è causa è stato preceduto dalla rituale notificazione di una diffida a adempiere – ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa presupposto processuale dell'azione di ottemperanza (v. Cons. St., sez. IV, 15.10.1990, n. 758) – rivolta dalle odierne ricorrenti alle amministrazioni competenti a dare esecuzione alla citata sentenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. La domanda di integrazione del contraddittorio dell'INPS richiesta dalla controparte non può essere accolta, considerato che, ai sensi dell'articolo 218 c.g.c., il giudizio di ottemperanza si svolge tra le parti del giudizio definito con la sentenza della cui ottemperanza si tratta.

Nel caso in esame, le parti del giudizio definito con la sentenza n. 185/2024 sono stati le odierne ricorrenti e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

4. Nel merito, osserva questo Giudice che la sentenza n. 185/2024 - per la cui ottemperanza è stato introdotto il presente giudizio - ha riconosciuto al Sig. ZZ e, in via successoria,
delle ricorrenti XX e YY, il diritto a ottenere il
trattamento pensionistico privilegiato di VIII° (ottava) categoria Tab. A, a decorrere dal 14.07.2011 e fino al 16.11.2020.

Sul punto va osservato che spetta al competente Ministero adottare il provvedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico in argomento, provvedimento necessario per permettere al competente

Istituto previdenziale di provvedere alla liquidazione della prestazione pensionistica privilegiata e dei relativi arretrati in favore delle parti ricorrenti, nei termini espressi nella citata sentenza n. 185/2024.

Il suddetto provvedimento, prodromico alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico privilegiato nei termini di cui al dispositivo, allo stato degli atti, non risulta ancora adottato essendosi limitato il Ministero a trasmettere l'ottemperanda sentenza all'INPS, per il seguito di competenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Ciò premesso, ritiene questo Giudice Unico che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto risulta provata la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nei termini sopra indicati.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda delle ricorrenti.

6. In relazione alla statuizione sulle spese, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso, facendo applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e sono liquidate nell'importo omnicomprensivo di euro 500 (cinquecento/00), con distrazione a favore degli Avv. Ti Giuliano Grüner e Fabio Monaco, dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in

composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Dirigente pro-tempore della Direzione generale delle risorse umane, ad adottare il provvedimento di riconoscimento, a favore del Sig. ZZ,
del trattamento pensionistico privilegiato di VIII° categoria, Tab. A, di cui alla sentenza n. 185/2024 di questa Sezione giurisdizionale e di trasmetterlo all'INPS per i provvedimenti ad esso conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente decisione;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- nomina, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Commissario *ad acta* nella persona del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio DISAI II - Supporto al Capo Dipartimento nel coordinamento delle questioni giuridiche e normative – o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – che dovrà provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione, da parte del ricorrente del perdurante inadempimento;

- condanna il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida nell'importo omnicomprensivo di euro 500 (cinquecento/00), con distrazione a favore degli Avvocati antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.07.2025
10:54:11
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.